

**ECC.MO CONSIGLIO DI STATO IN S.G.**

**RICORSO IN APPELLO**

**con istanza cautelare e di concessione di provvedimenti  
immediati e urgenti inaudita altera parte ex artt. 55 e 56**

**c.p.a.**

**PER**

**Sargo Elisa** c.f. SRGLSE79L59G920B, nata a Porto San Giorgio il 10.07.1979, residente a Roma, in Via Costanzo Casana, n. 301, rappresenta e difesa dall'Avv. Elena Spina ( C.F. SPNLNE69L50D0869 – pec: [avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it) – fax: 0637514625) ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Roma, Viale delle Milizie, n. 9 – 00192 – Roma, come da procura in calce al ricorso principale;

**- ricorrente-**

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t. rappresentato, difeso e domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, n. 12 – 00186- Roma;

**Ufficio Scolastico Regionale del Lazio**, in persona del Dirigente p.t., domiciliato ex Lege presso l'Avvocatura Generale dello Stato, Via dei Portoghesi, n. 12, 00186 Roma;

**- resistenti-**

*nei confronti di*

**Colosimo Patrizia**, Via del Forte Trionfale, n. 87 – 00135 - Roma

**-controinteressato-**

*per l'annullamento previa sospensiva*

*con la concessione di provvedimenti immediati ed urgenti*

**Della Ordinanza n. 7826/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lazio emessa su Ricorso r.g. n. 10261/2016, depositata il 5 dicembre 2016 e non notificata**

**FATTO**

1. L'appellante ha agito innanzi al Tar del Lazio con ricorso R.g. n. 10261/2016 chiedendo l'annullamento previa sospensiva del D.M. n. 495 del 22 Giugno 2016 del Miur avente ad oggetto l'aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento del personale docente valevoli per il triennio scolastico 2014/2017, nella parte in cui non ha consentito l'inserimento della ricorrente nelle Graduatorie ad esaurimento, quale Laureata in Scienze della Formazione Primaria in data 5 ottobre 2011 e, nella parte in cui, pur rappresentando un aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, non ha previsto per la stessa alcuna possibilità di inserimento e modalità applicativa di presentazione della relativa domanda, impedendone la presentazione online, nonché per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti e/o conseguenti di estremi sconosciuti. Con lo stesso ricorso è stato chiesto anche l'annullamento di ogni altro atto provvedimento conseguente connesso, precedente o successivo che illegittimamente stabilisca che può sciogliere la riserva e/o chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio soltanto il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia non consentendo il reinserimento dei docenti depennati, nonché per l'obbligo a provvedere della P.A., per il riesame della posizione della prof. Sargo e per il suo diritto allo scioglimento della riserva e al reinserimento e per l'effetto per l'annullamento di tutti gli atti e provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di estremi sconosciuti, che abbiano impedito alla ricorrente il reinserimento in contraddizione con la corretta interpretazione data dalla giustizia amministrativa alla L. n.143/2004 e le abbiano impedito lo scioglimento della riserva attribuito alla sua posizione.
2. Attraverso il ricorso la ricorrente ha chiesto l'annullamento del Decreto N. 495 anche nella parte in cui si fonda su provvedimenti generali già

espunti dall'Ordinamento, con particolare riferimento al Decreto Ministeriale n. 325 del 3 giugno 2015 ed al Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014 sempre del Miur, nonchè soltanto in subordine e ove necessario degli stessi Decreti nella parte in cui dovessero ancora autorizzare il depennamento e la impossibilità di aggiornare la propria posizione e la presentazione della domanda online, nonché nella parte in cui non sciolgono la riserva attribuita alla posizione della ricorrente.

Nonchè di ogni altro atto provvedimento conseguente connesso, precedente o successivo ivi compresi i provvedimenti di estremi sconosciuti di pubblicazione della graduatoria e la stessa Graduatoria ad esaurimento emessa e aggiornata per la classe di concorso in questione nella parte in cui non scioglie la riserva, ed esclude chi ricorre dai docenti titolati e legittimati ad aggiornare la propria posizione.

3. Più specificamente l'appellante, ha argomentato nel ricorso di avere pieno e fondato interesse legittimo a non essere depennata e poter aggiornare la propria posizione in Gae essendo una docente che sin dal 2007 era inserita in Gae con riserva del conseguimento del titolo di laurea abilitante, titolo poi effettivamente conseguito nei termini di legge nell'anno accademico 2010/2011. La stessa è inserita nella Graduatoria della Provincia di Roma sin dall'anno 2007 per la classe di concorso EEEE. La stessa ad oggi è altresì docente abilitata all'insegnamento attraverso il conseguimento della Laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'anno 2011, con connessa specializzazione sul sostegno avvenuta in data 28.06.2013 (come da certificato allegato).
4. La vicenda in questione riguarda dunque un titolo di studio, quello della Laurea in Scienze della Formazione Primaria, quale titolo abilitante all'insegnamento che consente l'inserimento con riserva nelle graduatorie permanenti ad esaurimento fino al conseguimento della Laurea per poi divenire inserimento a pieno titolo, così come prevedeva la L.296/2007. Nonostante questo la stessa ha appreso di essere stata ingiustamente ed illegittimamente cancellata, senza la previa comunicazione di nessun avvio del procedimento e senza alcuna

comunicazione, pur avendo pienamente diritto all'inserimento in gae, avendo conseguito la Laurea nell'Anno accademico 2010/2011.

5. Alla luce di quanto accaduto, l'odierna appellante ha inoltrato diverse istanze e da ultimo domanda **in data 8 Luglio 2016 chiedendo il reinserimento**, ma nonostante questo, il Ministero non ha mai risposto alle sue istanze senza neanche sanare la posizione della stessa e, con gravissima violazione di legge, non ha riconosciuto gli effetti legali del titolo posseduto, illegittimamente impedendole oggi la possibilità di reinserimento, nonostante il suo diritto all'iscrizione in Gae e scioglimento della riserva con conseguente inserimento a pieno titolo.
6. In esito alla istanza cautelare avanzata nel ricorso il Tar del Lazio ha emesso l'Ordinanza impugnata, fondandone il rigetto attraverso la seguente motivazione che merita di essere riformata essendo fondata sull'erroneo presupposto della carenza di abilitazione della appellante, che invece ha conseguito la sua laurea proprio nell'anno accademico 2010/2011: *"Rilevato che per quanto riguarda la preclusione dell'accesso in GAE per i laureati in Scienza della Formazione la questione di legittimità costituzionale sollevata con riferimento all'art.5 bis della legge 169/2008 e di incompatibilità dei DDMM impugnati con il diritto comunitario non può prescindere da un approfondimento in sede di merito; che tale preclusione è stata inoltre confermata dal legislatore con l'art. 14, comma 2 ter del d.l. n. 216 del 2011 che, nell'istituire la IV fascia, ha previsto l'inserimento esclusivamente di coloro che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011."* (TAR Lazio, sezione III bis, n. 2748/2015 cit.)
7. Come noto il corso di Scienze della Formazione Primaria è stato istituito con la L. n. 341 del 1990, al fine di formare gli insegnanti della Scuola Primaria e della Scuola d'Infanzia, in tal modo il Diploma di Laurea costituisce titolo abilitante all'insegnamento. Più precisamente la Laurea conseguita in tale Facoltà ha consentito l'inserimento nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 T.U. di cui al D.LGS. n. 297/94 e successive modificazioni (Art. 5, punto 3, legge n. 53/2003), con conseguente iscrizione in terza fascia e di conseguenza ha

permesso di accedere al reclutamento per i posti vacanti a tempo indeterminato.

8. L'art. 5 bis, comma 3, della Legge n. 169 del 2008 stabilisce che *"possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie coloro che si sono iscritti nell'anno accademico 2007/2008 al corso di laurea in scienze della formazione primaria e ai corsi quadriennali di didattica della musica; la riserva è sciolta all'atto del conseguimento dell'abilitazione relativa al corso di laurea e ai corsi quadriennali sopra indicati e la collocazione in graduatoria è disposta sulla base dei punteggi attribuiti ai titoli posseduti"*.
9. In materia il Consiglio di Stato con parere n. 60 del 2016 ha stabilito che *" la legge n. 296 del 2006, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, cosicché l'ingresso in esse dei docenti abilitati è stato bloccato, fatta eccezione per i docenti già abilitati che hanno la possibilità di aggiornare il punteggio, in quanto già inseriti in graduatoria nel 2007. Sono tuttavia possibili gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008, in alcuni specifici casi. Tra questi quelli riguardanti quei docenti che al momento dell'entrata in vigore dell'anzidetta legge stavano già frequentando i corsi abilitanti, essendosi iscritti a tal fine, nell'anno accademico 2007/2008. La legge n. 169/2008 consente quindi di non subire il blocco a precise condizioni; vale a dire consente l'iscrizione in graduatoria soltanto a quei docenti che sono stati autorizzati ad iscriversi nell'anno accademico 2007/2008, previo superamento dell'esame di accesso e pagamento delle relative tasse universitarie, al corso di Scienza della Formazione."*
10. Attraverso il D.M. n. 495 del 22 Giugno 2016 il Ministero ha nuovamente avviato la procedura di aggiornamento, ma le determinazioni ivi previste illegittimamente non consentono alla ricorrente di proporre domanda di reinserimento in quanto Laureata in Scienze della Formazione Primaria nell'anno 2010/2011 e di sanarne la posizione: *" vista la Legge 25 febbraio 2016 n. 21, di conversione del*

*D.L. 30 dicembre 2015 n. 210 (..) il termine per l'aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui al comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, già' aggiornate per il triennio 2014/2017, e' prorogato all'anno scolastico 2018/2019 per il triennio successivo; CONSIDERATA la necessità di fissare anche per l'a.s. 2016/2017 un termine congruo in relazione sia alle scadenze temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli di cui trattasi, sia la necessità di definire le graduatorie ad esaurimento, in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il citato anno scolastico..".* A ciò si aggiunga che chi ricorre ha presentato domanda di inserimento nel 2009 ed ha conseguito la Laurea in Scienze della Formazione Primaria nell'anno 2011, dunque nei termini previsti dalla legge, invece si è vista illegittimamente depennata dalla Gae.

**Tutto ciò premesso, confermando tutti i motivi di ricorso già avanzati nell'atto principale che debbono essere considerati integralmente richiamati anche in questa sede, si ritiene che l'ordinanza impugnata debba meritare l'annullamento e/o la riforma e i provvedimenti impugnati debbano meritare di essere sospesi per i seguenti motivi di diritto.**

#### **DIRITTO**

**VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 5 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE N. 169 DEL 2008. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.L. N. 216 DEL 29.12.2011, ART.14 COMMA 2 – TER, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 14/2012. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 605 LETTERA C) DELLA L. N. 296/2006**

Chi ricorre ha pieno e fondato interesse legittimo ad aggiornare la propria posizione in Gae, trattandosi di docente che sin dal 2007 era inserita in Gae con riserva del conseguimento del titolo di laurea abilitante. Questo titolo è stato successivamente **effettivamente**

**conseguito, nei termini di legge, nell'anno accademico 2011, pertanto la appellante è stata ingiustamente depennata. Anche l'Ordinanza impugnata fonda il rigetto della tutela cautelare sull'erroneo presupposto della mancanza del titolo di abilitazione, nonostante il ricorso esplicitamente indicava il conseguimento del titolo di Laurea, esattamente nei termini previsti dalla legge, ossia nell'anno accademico 2010/2011.**

È opportuno ripercorrere la normativa che regola il corso di studi in Scienze della Formazione Primaria. Occorre precisare che l'esame di Laurea sostenuto a conclusione dei corsi di Scienze della Formazione Primaria costituisce valore di ESAME DI STATO ED ABILITA ALL'INSEGNAMENTO, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 53/2003.

Come noto la L. n. 296 del 2006, introdusse la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento.

Ai sensi dell'art. 1, comma 605, lettera c) *"Per meglio qualificare il ruolo e l'attività"*

*dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti (...) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, (...) al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge,*

i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione"

Con l'art.14, comma ter, della Legge n. 14 del 2012 è stata istituita **UNA FASCIA AGGIUNTIVA NELLE GAE PER GLI ABILITANDI ISCRITTI AI CORSI DI SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA NEGLI ANNI 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.**

La ricorrente pertanto ha proposto domanda di inserimento avendone pienamente tutti i requisiti.

In materia Il Consiglio di Stato con parere n. 60 del 2016 ha stabilito che "Com'è noto, la legge n. 296 del 2006, ha trasformato le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, cosicché l'ingresso in esse dei docenti abilitati è stato bloccato, fatta eccezione per i docenti già abilitati che hanno la possibilità di aggiornare il punteggio, in quanto già inseriti in graduatoria nel 2007. Sono tuttavia possibili gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007/2008, in alcuni specifici casi. Tra questi quelli riguardanti quei docenti che al momento dell'entrata in vigore dell'anzidetta legge stavano già frequentando i corsi abilitanti, essendosi iscritti a tal fine, nell'anno accademico 2007/2008. La legge n. 169/2008 consente quindi di non subire il blocco a precise condizioni; vale a dire consente l'iscrizione in graduatoria soltanto a quei docenti che sono stati autorizzati ad iscriversi nell'anno accademico 2007/2008, previo superamento dell'esame di accesso e pagamento delle relative tasse universitarie, al corso di Scienza della Formazione."

Alla luce di ciò è ILLEGITTIMA L'AZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE LA HA DEPENNATA INGIUSTAMENTE SENZA ALCUN RISPETTO DELLE



GARANZIE DEL PROCEDIMENTO DI CUI ALLA LEGGE 241/1990, NON RICONOSCE IL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI LAUREA DELLA RICORRENTE E NON LE CONSENTE NE' DI AGGIORNARE NE' DI PROPORRE DOMANDA DI REINSERIMENTO IN GAE, con gravissimo e irreparabile danno. **PER DI PIU' LA STESSA RIENTRA TRA QUEI DOCENTI CHE HANNO CONSEGUITO IL TITOLO NELL'ANNO 2011 ED HANNO DIRITTO ALL'INSERIMENTO IN GAE.**

La ricorrente nonostante avesse inoltrato domanda di inserimento con riserva nella Gae, si è vista ILLEGITTIMAMENTE cancellare dalla stessa. In materia, peraltro, avrebbe potuto soccorre anche l'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n. 296/2006 e l'art. 1, comma 1 bis, L. n. 143/2004 che chiaramente comprendono la possibilità di presentare domanda di reinserimento per l'aggiornamento per coloro che siano stati cancellati per mancata o tardiva presentazione della domanda di aggiornamento. Occorre altresì ribadire che la trasformazione delle graduatorie da permanenti ad esaurimento non ha comportato la disapplicazione della disciplina relativa al procedimento amministrativo di reinserimento. Infatti, la vigente giurisprudenza ha sancito che *“Il comma 1-bis del decreto legge n. 97/2004 stabilisce che, a decorrere dall'a.s. 2004/2005, la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti ivi inseriti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero dell'istruzione con l'emanando decreto per l'aggiornamento delle graduatorie medesime, pena la cancellazione da queste ultime per i successivi anni scolastici. La disposizione prevede poi la possibilità di "reinserimento nella graduatorie, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione", ove i docenti interessati facciano domanda "entro il medesimo termine".(TAR Lazio, sezione III bis, 30 giugno 2010, n. 21793 e TAR Lazio, sezione III bis 5 luglio 2011, n. 5874 oltre la sentenza di recente confermata dal Consiglio di Stato la n. 27460/2010).*

E' noto l'orientamento giurisprudenziale per il quale *"l'omessa*

domanda è sanzionata con l'esclusione dalle graduatorie, ma essa non è comunque assoluta potendo gli interessati, nel termine poi assegnato per i futuri aggiornamenti delle graduatorie, dichiarare di volervi nuovamente figurare. Pertanto, non è detto, in linea di principio, che **il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione dalla graduatoria**. Se quindi è giusto depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, non è **corretto determinarne l'esclusione sulla base di una volontà che non si assume acquisita direttamente, ma solo desunta in via implicita a mezzo del silenzio o inerzia, anche incolpevole, tenuta dagli interessati (...)**. Ne consegue che con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3, 4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno omissis di presentare la domanda di esservi confermati, gli effetti della legge n. 143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima". (TAR Lazio, sez. III bis, n. 27460/2010 confermata da C. Stato, sez. IV, n. 3658/2014). Ed ancora " il comma 1 bis del decreto legge n., 97/2004 stabilisce che a decorrere dall'anno scolastico 2004/2005 la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti postuli la presentazione di apposita domanda nel termine fissato dal Ministero, pena la cancellazione da queste ultime. La disposizione prevede la possibilità di reinserimento nelle graduatorie dove i docenti facciano domanda (...) pertanto non è detto in linea di principio che il docente che già figura in graduatoria debba per forza riaffermare una volontà che egli ha già espresso, a pena di effetti dannosi come l'esclusione della graduatoria"( Tar Roma n. 7969 del 5 Giugno 2015). Inoltre **"Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere il docente che già figura in graduatoria a**

*riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà" ( Consiglio di Stato sent. n. 3658/2014).*

\*\*\*

**Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1998, n.354, concernente la costituzione, in applicazione dell'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, nonchè nell'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 e dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Contraddittorietà.**

L'Ordinanza inoltre non ha dato alcuna motivazione in relazione ad altro profilo pure lamentato ossia, l'illegittimità del provvedimento impugnato per essere fondato su atti e provvedimenti già annullati dalla Giurisprudenza amministrativa come rappresentato in fatto. Basterebbe questo dato per giustificare l'interesse legittimo della ricorrente al riesame in senso favorevole della sua posizione e allo scioglimento della riserva. E' necessario, procedere alla lettura sistematica della normativa di settore, al fine di effettuare un'esatta individuazione delle norme regolanti la fattispecie di che trattasi. Il decreto-legge 7.4.2004, n.97, recante *"disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge"* convertito con modificazioni nella legge 5.6.2004 n. 143 all'art. 1 avente ad oggetto *"Disposizioni in materia di graduatorie permanenti"* al comma 1 bis prevede espressamente che: *"all'anno scolastico 2005-2006, la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento della graduatoria con apposito decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. A domanda*

*dell'interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, e' consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione*". La mancata presentazione della domanda comporta, ai sensi della citata disposizione, la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, tuttavia, ai sensi della citata norma tale sanzione non è definitiva in quanto, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione. In altri termini, **la norma primaria sopra citata** se, per un verso, ha inteso comminare la sanzione dell'esclusione dalla graduatoria per i docenti che non presentano domanda di aggiornamento, per altro verso **ha limitato tale grave sanzione soltanto al periodo di vigenza di tali graduatorie**. Ed infatti, venuta meno la validità di tali graduatorie, per effetto del procedimento di aggiornamento delle stesse, **i docenti già inclusi in graduatoria negli anni precedenti all'ultimo aggiornamento** (all'atto del quale, non presentando domanda, sono stati depennati), ai sensi della fonte primaria sopra citata **possono senz'altro chiedere il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione**.

Il diritto al reinserimento in graduatoria di tali soggetti non è venuto meno neppure l'introduzione dell'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27.12.2006 n. 296 che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui alla legge 4.6.2004 n. 143 in graduatorie ad esaurimento a far data dal 1.7.2007. La detta norma ha in particolare previsto che: *"con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi*

*abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione".* In questo contesto normativo è intervenuto il Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014 che all'art. 1 avente ad oggetto *"aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo - Trasferimenti da una provincia all'altra"* al comma 1 prevede espressamente che: *"Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere: a) la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio con cui è inserito in graduatoria; b) la conferma dell'iscrizione con riserva o lo scioglimento della stessa. A norma dell'articolo 1, comma l-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie a esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione definitiva dalla graduatoria".* Orbene il decreto impugnato e le sue direttive sono contraddittori con le disposizioni di cui alla legge n. 143 del 5.6.2004, ne violano la lettera e la ratio. Infatti la norma del tutto immotivatamente, nel disporre l'aggiornamento e la permanenza nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, non ha previsto tale reinserimento nella rispettiva fascia e graduatoria di appartenenza di coloro che, in occasione dei precedenti aggiornamenti, non avevano prodotto la domanda di permanenza ed erano stati cancellati dalla graduatoria, e dunque neanche la possibilità per la ricorrente di inserirsi nelle graduatorie provinciali delle altre classi di concorso dove pure è abilitata, ma

comunque non risulta inserita. Occorre chiarire che La norma di cui all'art. 1, comma 605, lettera c) della legge 27.12.2006 n. 296, infatti, si limita a trasformare le graduatorie provinciali da permanenti ad esaurimento per non alimentare ulteriormente il precariato scolastico e non consentire, a partire dal 2007, l'inserimento di nuovi aspiranti prima dell'immissione in ruolo dei docenti già presenti in quelle graduatorie. La circostanza che la norma faccia salvi soltanto determinati inserimenti ovvero *“per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali”* non preclude affatto la possibilità per il futuro di un rientro in graduatoria per coloro che ne sono stati cancellati o non inseriti pur avendo ab origine titolo ad inserirsi. La legge, quindi, si è limitata a riconfermare l'aggiornamento delle graduatorie, precludendo nuovi inserimenti, ma ciò non significa affatto che i soggetti già presenti in graduatoria, che per un motivo qualsiasi non abbiano aggiornato la loro posizione , come chi ricorre che non risulta inserita nelle altre classi di concorso per cui pure è abilitata, debbano esser **penalizzati a tal punto da non poter più esser riammessi in graduatoria in occasione dei periodici aggiornamenti.** La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, infatti, non ha comportato la disapplicazione della disciplina relativa al procedimento amministrativo di reinserimento, in particolare nella parte in cui prevede l'esclusione dalle graduatorie di coloro che non hanno rinnovato la domanda di iscrizione nei termini di legge con la possibilità per questi di essere nuovamente inseriti nelle graduatorie qualora presentino tempestiva domanda per il periodo successivo a quello della precedente esclusione. **L'esclusione di coloro che non avevano dimostrato interesse per la permanenza nella graduatoria rimane infatti, disciplinata dall'art. 1, comma1 bis, della legge 5.6.2004 n. 143 senza che la trasformazione della graduatoria da permanenti ad esaurimento apporti modifiche al sistema della rinnovazione della domanda.** Nella specie non esiste alcuna

impossibilità di contemporanea applicazione tra la previsione generale del carattere ad esaurimento delle graduatorie e la disposizione che consente il reinserimento in graduatoria di chi già avesse maturato il diritto all'inserimento in graduatoria e ne sia stato cancellato soltanto per non aver presentato tempestiva domanda di aggiornamento. Il tenore della legge 27.12.2006 n. 296 induce a ritenere bloccati i nuovi inserimenti per il futuro, ma non può escludere il recupero di chi già si era collocato nella graduatoria, anche perché l'art. 1, comma 1 *bis* della legge 5.6.2004 n. 143 è ancora in vigore nella sua interezza non essendoci stata abrogazione espressa da parte della nuova normativa in materia di graduatorie ad esaurimento o comunque non essendo stata prevista una disciplina di coordinamento. Infatti la disposizione di cui all'art. dall'art. 1, comma 1 *bis*, della legge 5.6.2004 n. 143, nel disciplinare l'onere di presentazione della domanda di aggiornamento della posizione in graduatoria e le conseguenze della mancata ottemperanza a tale onere costituisce in realtà norma speciale – per quanto riguarda questo specifico adempimento – rispetto alla norma generale che stabilisce il carattere ad esaurimento delle graduatorie. Sul punto occorre evidenziare che il giudice amministrativo ha già avuto modo di pronunciarsi in merito al D.M. n. 42 del 2009, concernente l'obbligo di aggiornamento biennale per i docenti iscritti nelle graduatorie scolastiche per il biennio 2007/2009 e con la sentenza del TAR Lazio, Sez. 3<sup>a</sup> Bis, n. 21793 del 2010 ne ha disposto l'annullamento della parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessanti, di un termine per esprimere o meno la volontà di permanere in graduatoria, in quanto illegittimo alla luce della L. n. 143 del 2004, art. 1, comma I-bis, ed, inoltre, posto in violazione del principio del legittimo affidamento dei soggetti già inclusi in graduatoria. In particolare la citata sentenza chiarisce che: “La motivazione addotta è che “...un'applicazione letterale della norma conduca ad esiti plausibilmente non conformi ai parametri desumibili dagli artt. 3 e 97 della Costituzione. Invero, non si vede come possa predicarsi conforme alle regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l'onere del docente che già figura in graduatoria a

*riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute ampiamente dannose conseguenti alla mancata (ulteriore) manifestazione di detta volontà. Tali rilievi possono essere vinti solo ove la ratio della normativa in questione vada ricondotta alla finalità di depurare le graduatorie permanenti dalla presenza di docenti che effettivamente non abbiano più interesse a permanervi, e non certo all'intentio di sfoltire comunque le graduatorie, sulla base di una volontà degli interessati, non espressa in via esplicita ma desunta in via presuntiva a mezzo del silenzio, o del comportamento comunque inerte, dagli stessi serbato. Si vuole in sostanza affermare – con attenzione ai principi affermati dalla legge n. 241/1990, che ha posto alcuni valori ordinamentali, costituenti parametri vincolativi anche per l'attività dell'interprete, che hanno rimodellato l'amministrazione pubblica, evolvendola, in linea con il disegno costituzionale, da amministrazione-potere ad amministrazione-servizio - che l'espunzione dalle graduatorie in questione avrebbe postulato la piena consapevolezza dei docenti delle conseguenze rivenienti dalla mancata presentazione della domanda di riconferma nelle graduatorie. Non può in proposito non evidenziarsi – e ciò avvalora quanto si dirà appresso circa la necessità che nel caso all'esame fossero apprestate puntuali garanzie partecipative agli interessati in ordine alle conseguenze della mancata dichiarazione di riconferma – che i **docenti in questione appartengono al personale precario, e che per essi il figurare (e quindi il permanere) nelle graduatorie in questione costituisce residua, anzi estrema, possibilità di accedere al mondo del lavoro, sicché è davvero poco probabile ipotizzare una loro effettiva volontà di fuoriuscire dalle graduatorie medesime; volontà che non può quindi essere ricavata aliunde ma espressa in modo consapevole.** Nella riferita situazione è quindi del tutto possibile – e la peculiare fattispecie all'esame ne costituisce conferma – che la cancellazione dalle graduatorie, disposta all'esito di un modulo procedimentale non idoneo a saggiare l'effettiva volontà dei docenti interessati, avvenga nei riguardi di docenti affatto ignari delle conseguenze “rovinose” dell'intervenuta mancata conferma di permanenza nelle graduatorie”.*



Da tutto quanto detto appare evidente che il richiamo all'art. 1, comma 1 *bis* della legge 5.6.2004 n. 143 effettuato dal decreto impugnato deve comportare l'applicazione in toto della disciplina di cui al citato articolo, quindi anche per la sua ultima parte dove è contemplata la possibilità di reinserimento in graduatoria a seguito di cancellazione nel senso chiarito dalla giurisprudenza. Nel caso di specie, quindi, la mancata presentazione da parte di chi ricorre della domanda di aggiornamento della propria posizione nelle precedenti graduatorie valide per il bienni 2009/2011 comporta sì la cancellazione dalle graduatorie valide per detti anni scolastici, ma non pregiudica il diritto di ottenere – a seguito di domanda a tal fine tempestivamente presentata – il reinserimento nelle graduatorie successive valide a partire dall'anno scolastico 2014/2017. Ne consegue l'illegittimità del Decreto Ministeriale n. 235 del 9.4.2014, avente ad oggetto integrazione e aggiornamento delle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio 2014/2017, nella parte in cui all'art. 1, comma 1, stabilisce che può chiedere la permanenza e/o l'aggiornamento del punteggio soltanto *“Il personale docente ed educativo, inserito a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia”*, che deve pertanto essere annullato nella parte in cui non prevede la possibilità di reinserimento della ricorrente anche nelle altre classi di concorso dove la stessa non è inserita.

\*\*\*

**Violazione e falsa applicazione dell'impianto normativo di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1998, n.354, concernente la costituzione, in applicazione dell'art. 40, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n.449, di ambiti disciplinari per aggregazione di classi di concorso, nonchè nell'art. 1, comma 605 lett. c) della L. n.296/2006 e dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004. Eccesso di potere. Carenza di motivazione. Contraddittorietà.**

L'Ordinanza impugnata impedisce all'appellante di accedere ad uno dei canali di reclutamento previsti dal nostro Ordinamento, soltanto per la

mancata considerazione del raggiungimento del titolo di abilitazione in capo alla appellante. Il sistema delle graduatorie uniche permanenti ha principio, alla entrata in vigore della legge 124 del 1999, dalla istituzione di altrettante graduatorie di base, nate dalla trasformazione delle graduatorie ancora valide dei concorsi per soli titoli espletati nel corso della precedente disciplina. Nella graduatoria permanente il personale è disposto con un proprio punteggio. Finchè hanno avuto la natura di graduatorie uniche e permanenti sono state periodicamente integrate e aggiornate (art. 401, comma secondo, T.U. 297 del 1994 nella nuova versione). Ed invero, ai sensi dell'art. 1, comma quinto, della legge 124 del 1999 le stesse graduatorie permanenti sono state utilizzate dopo l'esaurimento delle corrispondenti graduatorie compilate ai sensi dell'art. 17 del decreto – legge 3 maggio 1988 n. 140, convertito in legge 4 luglio 1988 n. 246, nonché delle graduatorie provinciali di cui agli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982 n. 270 Nella legge 124 del 1999 non vi è traccia di gerarchia tra le diverse categorie di soggetti che hanno titolo all'inserimento nella graduatoria permanente che non sia il punteggio di merito in dotazione di ciascuno. L'unico criterio di graduazione è quello che discende dalla valutazione dei titoli al fine di individuare i più capaci e meritevoli. Inoltre, considerato che i requisiti per accedere all'insegnamento sono costituiti soltanto dal titolo di studio specificatamente richiesto e dal titolo di abilitazione allo specifico insegnamento *“in armonia col principio costituzionale che garantisce l'accesso ai pubblici uffici a tutti coloro che ne hanno titolo, indipendentemente dal momento in cui l'hanno conseguito”* (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002). L'interesse pubblico preminente di attribuire una occasione di occupazione è ampiamente rispettato con la sanatoria introdotta con l'art. 2 della legge 124 del 1999. La differenza con la disciplina precedente è profonda. *La legge 30 dicembre 1989 n. 417, infatti, prescriveva fra i titoli di accesso al concorso per soli titoli, un periodo di servizio prestato nelle scuole statali. La legge 124 del 1999 non prevede alcun requisito di servizio per la partecipazione al concorso abilitante e, di conseguenza, per l'inserimento nelle graduatorie permanenti:*

*operazione, quest'ultima, che nella sostanza è un vero e proprio "concorso per soli titoli", che dà accesso all'elenco per le supplenze ovvero al canale per l'assunzione in ruolo nei limiti della metà dei posti da ricoprire anno per anno" (Tar Lazio sez. III bis sent. 3309/2002).* Pertanto, tutti coloro che hanno superato l'esame di abilitazione o di idoneità, qualunque sia la loro provenienza, debbono poter partecipare alle operazioni di inserimento nella graduatoria provinciale con il punteggio con cui ognuno potrà graduarsi in relazione al proprio titolo abilitante. ( Per una ricostruzione del sistema delle graduatorie provinciali permanenti vedi Tar Lazio, sez. III bis sentenza del 18 aprile 2002 n. 3309 e sent. n. 4731 del 2002) Con l'espressione "*valore legale del titolo di studio*" si indica l'insieme degli effetti giuridici che la legge ricollega ad un determinato titolo scolastico o accademico, rilasciato da uno degli istituti scolastici o universitari, statali o non, autorizzati a rilasciare titoli di studio. Tali effetti possono essere **interni** al sistema scolastico o accademico - consentendo il passaggio tra i vari gradi dell'istruzione - o **esterni** allo stesso. Il titolo conseguito dalla ricorrente è da considerare senz'altro produttivo della seconda categoria di effetti. Il titolo di studio in questione, infatti, come appena ricostruito, è relativo ad un ambito disciplinare, quindi l'abilitazione conseguita ha senz'altro efficacia legale anche per le altre classi di concorso. **Il valore legale del titolo di studio non è peraltro un istituto giuridico che trovi la sua disciplina in una specifica previsione normativa, ma va desunto dal complesso di disposizioni che ricollegano un qualche effetto al conseguimento di un certo titolo scolastico o accademico, affinché sia anche effettivo l'interesse legittimo alla certezza legale del proprio titolo e del corso di studi scelto.** E' opportuno dare una dettagliata ricostruzione "storica" delle graduatorie provinciali per dimostrare che chi ricorre sin dal momento del suo conseguimento della abilitazione aveva la legittima aspettativa di vederne produrre gli effetti legali di ammissione ai canali di conferimento di incarico e attribuzione dei relativi punteggi. Questo fonda la contraddittorietà e disarmonia del Decreto Ministeriale impugnato con la legge e con i

regolamenti emessi dallo stesso Ministero, nella parte in cui non prevede e impedisce il loro inserimento nelle altre graduatorie provinciali delle ulteriori classi di concorso dove chi ricorre ha titolo per insegnare. Il limite così imposto all'utilizzo della propria abilitazione sarebbe irragionevole e arbitrario, incostituzionale sia rispetto al diritto di accesso al lavoro sia rispetto all'impossibilità di accrescere le proprie aspettative professionali ed economiche, nonché contraddittoria con il criterio del merito. **Pertanto, con LEGGE 24 febbraio 2012, n. 14. all'art. 14, comma 2 ter è già stata riconosciuta la possibilità di inserirsi ex novo ad alcune tipologie di aspiranti e tra queste proprio a chi fosse rimasto fuori dalla disciplina della L. 124/1999 e avesse conseguito l'abilitazione per l'insegnamento nei seguenti termini:** *“2-ter. Fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all’articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l’abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sono fissati i termini per l’inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall’anno scolastico 2012-2013. Tra i vari visto e considerato del D.M. 53/2012 attuativo della L. n.14/2012 si legge “Vista la legge n. 296, del 27/12/2006 ed in particolare l’art. 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, in graduatorie ad esaurimento, fatta salva la possibilità dei soli nuovi inserimenti*

*per i docenti abilitati non ancora inclusi nelle graduatorie alla data di entrata in vigore della legge, o che stessero completando il percorso formativo abilitante presso le Università autorizzate”* Un costante orientamento della giurisprudenza ha applicato queste norme accogliendo l'interpretazione favorevole alle ragioni degli insegnanti che chiedono il mero reinserimento nella graduatoria ad esaurimento. Queste sentenze, ormai numerose su tutto il territorio nazionale, riconoscono e tutelano il diritto soggettivo all'esatto inquadramento nella graduatoria, nonostante la sua trasformazione in graduatoria permanente ad esaurimento e costringono a un nutrito contenzioso frutto delle illegittime direttive generali qui impugnate.

\*\*\*

**Violazione, erronea interpretazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui all'art. 3, 18 L. 241/90. Violazione del principio di buon andamento e collaborazione della P.A. Eccesso di potere per omessa, insufficiente istruttoria. Arbitrarietà e irragionevolezza. Disparità di trattamento – violazione della par condicio dei candidati.**

L'Ordinanza impugnata merita anche la riforma per la carenza totale di ogni motivazione in relazione alle modalità previste dal D.M. impugnato e alla mancanza di ogni possibilità di inserimento della ricorrente attraverso piattaforme online, oltre alla gravissima illegittimità nella parte in cui impedisce alla stessa di inserirsi come è suo interesse e legittima aspettativa, occorre lamentarne anche la violazione dei principi fondamentali dettati dalla Legge n.241/1990. Appare chiaro come la nostra vicenda ruota intorno al conseguimento del titolo abilitante da parte della appellante, dunque corrisponda a quella in cui sussiste la possibilità di avvalersi dei documenti già in possesso dell'Amministrazione, perchè sia i dati relativi allo status di aspirante docente, sia di laureata in Scienze della Formazione Primaria, sia le istanze già avanzate sono tutti documenti già in possesso dell'Amministrazione. Nella nostra vicenda la P.A. ha erroneamente ritenuto di non considerare le domande ed i titoli se non

nel formato on- line e attraverso i modelli definiti dal decreto, che non prevedono la posizione della ricorrente, con un sistema ingiustamente rigido. Come già sottolineato si deve ritenere applicabile in proposito l'art. 18, comma 2 della L. n. 241/90, in virtù del quale, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti concernenti il soggetto richiedente, e di cui l'Amministrazione sia già in possesso aliunde. Si osserva, altresì, come si debba considerare possibile l'acquisizione documentale anche sotto il profilo del diritto di integrazione o regolarizzazione postuma dei documenti in quanto detta facoltà è ammessa nel caso in cui si tratti di ovviare a problematiche relative a documenti già depositati (T.A.R. Basilicata, 28.3.2000, 194). Anche il Consiglio di Stato con decisione n. 3231/2013 ha applicato la normativa sopra richiamata, che costituisce espressione del fondamentale canone costituzionale del buon andamento a cui deve ispirarsi l'azione amministrativa, da cui si evince il generale principio in base al quale quest'ultima non può richiedere ai privati atti o certificati relativi a stati, qualità personali e fatti attestati in documenti già in possesso della stessa o di altra Amministrazione. In particolare, ai sensi dell'art. 43 del richiamato D.P.R. 445/2000 nel testo previgente, *"le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni"*. La Pubblica Amministrazione, in occasione dell'aggiornamento, dà una lettura rigida della legge 241/90 -in questo caso dell' art. 18, il quale non consente di annettere conseguenze svantaggiose per il cittadino alla mancata allegazione di atti e documenti comunque già in possesso dell'amministrazione. E' utile riportare altra pronuncia del Consiglio di Stato, sentenza n. 4310/2013 del 28/08/2013. Il Giudice di appello, ha motivato nei seguenti termini il riconoscimento anche del diritto al risarcimento

del danno a favore di insegnanti male amministrati dalla P.A.: *"anche nelle procedure concorsuali si applica il disposto dell'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell'Amministrazione". Anche con sentenza n. 6034 del 2000 (emessa su ricorso r.g. n. 3927/92), il Consiglio di Stato aveva dichiarato in particolare: "anche nelle procedure concorsuali si applica il disposto dell'art. 18, L. 7 agosto 1990, n. 241, con la conseguenza che non devono essere esibiti i documenti già in possesso dell'Amministrazione".*

Tutto ciò premesso, si fa

### **ISTANZA CAUTELARE**

#### **E CONCESSIONE DEI PROVVEDIMENTI IMMEDIATI E URGENTI EX ARTT. 55 E 56 C.P.A.**

- *Quanto al “fumus boni iuris”* basti quanto ha stabilito la giustizia amministrativa anche recentemente attraverso la attenta ricostruzione normativa di cui alla Ordinanza Collegiale n. 364/2016 su ricorso R.g. 6340/2015 che ha chiaramente riconosciuto la possibilità di inclusione in Gae di chi si sia laureato entro l'anno accademico 2010/2011: *“A tale disposizione hanno fatto seguito alcune deroghe: il decreto legge 1 settembre 2008, n. 137 (disposizioni urgenti in materia di istruzione e università), nell’art. 5 bis (disposizioni in materia di graduatorie ad esaurimento), inserito dalla legge di conversione 30 ottobre 2008, n. 169, ha consentito l’iscrizione in dette graduatorie (per quanto qui interessa) di coloro che avessero conseguito il titolo abilitante tramite i corsi attivati nell’anno accademico 2007/2008, ovvero che in tale anno si fossero iscritti al corso di laurea in scienza della formazione; il decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative), nell’art. 14, comma 2 ter, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14, a sua volta – pur ribadendo la chiusura delle graduatorie ad esaurimento – prevedeva una fascia aggiuntiva “a decorrere dall’anno scolastico 2012 – 2013”,*

*per chi avesse frequentato corsi abilitanti, o corsi di laurea in scienza della formazione primaria negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010 e 2010/2011.”. Inoltre la giustizia amministrativa del Consiglio di Stato chiamata a decidere sul D.M. 235, attraverso la sentenza n.3658 del 2014 ha rilevato: “ **Non è conforme a regole di ragionevolezza e di buona amministrazione l’onerare il docente che già figura in graduatoria di riaffermare una volontà che egli ha già espresso, con ricadute gravemente lesive conseguenti alla mancata e ulteriore manifestazione di detta volontà... Nessun fondamento positivo alla cancellazione de qua può rinvenirsi nel comma 605 del medesimo art. 1 della legge n. 296/2006 atteso che tale nuova disciplina legislativa, nell’intento di eliminare il risalente fenomeno del precariato nella scuola, ha disposto la trasformazione delle graduatorie provinciali permanenti, già istituite dalla legge n. 124/1999 in graduatorie ad esaurimento .... esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio..”***

- Quanto al “*periculum in mora*” si fa istanza cautelare anche di emissione di provvedimenti urgenti, considerato che IN QUESTI GIORNI L’AMMINISTRAZIONE STA PROCEDENDO A NUMEROSE ASSUNZIONI proprio attingendo dalle graduatorie ad esaurimento.
- Appare evidente il danno grave ed irreparabile che scaturisce alla appellante, che rimane priva di lavoro e di incarichi di insegnamento, danno derivante dall’attesa del merito e dalla esclusione dalle operazioni di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento di cui ai provvedimenti impugnati, proprio nella fase di massima attività di reclutamento, in prossimità delle operazioni di immissione in ruolo di migliaia di docenti e di conferimenti di incarichi. Si insiste pertanto nella ammissione con riserva nelle Graduatorie ad esaurimento per la classe di concorso di riferimento anche al fine di partecipare alle operazioni di conferimento di contratti a tempo determinato e



indeterminato.

- In tal senso si chiede che, ex art. 56, C.P.A., l'Ill.mo Presidente di codesto Ecc.mo Collegio voglia, con decreto, sospendere gli atti impugnati e comunque adottare le misure cautelari ritenute più idonee, anche propulsive, per la miglior tutela degli interessi azionati, fissando la camera di consiglio per la trattazione in contraddittorio dell'istanza cautelare e, in particolare, per la conferma delle misure monocratiche cautelari adottate.
- I motivi argomentati giustificano la concessione di un provvedimento inaudita altera parte di ammissione con riserva alle procedure di inserimento e di fissazione della prima udienza utile in Camera di Consiglio
- Considerata l'impossibilità di individuare esattamente docenti controinteressati, per via della mancata quantificazione del punteggio della ricorrente e del mancato inserimento nelle stesse graduatoria ad esaurimento, si chiede sin da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52 II comma cpa.

### **PQM**

Si chiede l'accoglimento del presente ricorso in appello e per l'effetto l'annullamento e/o la riforma della Ordinanza n. 7826/2016 del Tribunale Amministrativo Regionale della Lazio emessa su Ricorso r.g. n. 10261/2016, depositata il 5 dicembre 2016 e non notificata, per l'effetto la sospensione dei provvedimenti impugnati col ricorso principale, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla tutela della appellante con particolare riferimento all'inserimento con riserva nella Graduatoria ad esaurimento relativa alla propria classe di concorso.

In via subordinata, e nel merito, si chiede la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale per l'esame delle eccezioni di illegittimità costituzionale dell'impianto normativo che fonda i decreti impugnati ove dovesse autorizzare le determinazioni amministrative qui impugnate per la manifesta irragionevolezza e la conseguente violazione dell'art. 3, 34, 33, 51 e 97 Cost. considerato che l'errata lettura delle norme di riferimento comporta per chi sia abilitato come la appellante di vedere definitivamente preclusa ogni concreta possibilità di concorrere in pari opportunità e

uguaglianza ai conferimenti di incarichi, assegnazione di punteggi, ove l'errata interpretazione sia autorizzata dalla legge 19 novembre 1990 n. 341; legge 3 maggio 1999 n. 124; dell'art. 1 comma 1 bis L. n. 143/2004; con riferimento agli artt. 3, 4, 33, 51 e 97 della Costituzione, nella parte in cui fossero interpretate nel senso di impedire l'accesso al pubblico impiego tramite Graduatoria ad esaurimento a chi sia laureato entro l'anno accademico 2010/2011.

*Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato.*

**Roma, 27 dicembre 2016**

**avv. Elena Spina**

### RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto avv. Elena Spina, in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma n.60 del 23 gennaio 2014, previa iscrizione al n. **294 -295-296** del mio registro cronologico, ho notificato per conto di **SARGO ELISA**, copia autentica e conforme del Ricorso in appello il cui originale si compone di 26 pagine a:

- MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA, in persona del Ministro p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA ,*ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760496726-3 (cron.294 ) spedita dall'Ufficio Postale PT Roma Prati sito in viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;*

*avv. Elena Spina*

- Miur UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO in persona del Dirigente p.t, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186 ROMA *ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n.76760496725-0 (cron. \_295\_) spedita dall'Ufficio Postale PT Roma Prati sito in viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;*

*avv. Elena Spina*

- Colosimo Patrizia, Via del Forte Trionfale n. 87, 00135 – Roma, *ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76760496724-9 (cron. 296\_) spedita dall'Ufficio Postale PT Roma Prati sito in viale Mazzini 101, in data corrispondente a quella del timbro postale;*

*avv. Elena Spina*